



Proposta di regolamento europeo per abrogare la direttiva 2009/125 relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili

Gli obiettivi principali della proposta di regolamento sono ridurre l'impatto ambientale negativo dei prodotti durante il ciclo di vita e migliorare il funzionamento del mercato interno. Tali obiettivi mirano a risolvere i problemi e le rispettive cause analizzati nella valutazione d'impatto, tenendo conto del fatto che sul mercato interno sono disponibili prodotti che generano impatti negativi inutili sull'ambiente. La proposta di regolamento contribuisce inoltre agli obiettivi della politica industriale dell'UE di stimolare l'offerta e la domanda di beni venduti sul mercato interno.

Il presente regolamento, applicando l'approccio della progettazione ecocompatibile a una gamma molto ampia di prodotti e consentendogli di elaborare una vasta serie di specifiche di prodotto mirate, intende affrontare i più dannosi impatti ambientali dei prodotti. Esso stabilisce dunque un quadro per l'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile basate sugli aspetti della sostenibilità e della circolarità elencati nel piano d'azione per l'economia circolare, quali: durabilità, riutilizzabilità, possibilità di miglioramento e riparabilità dei prodotti, presenza di sostanze che destano preoccupazione nei prodotti, efficienza dei prodotti sotto il profilo energetico e delle risorse, contenuto riciclato nei prodotti, rifabbricazione e riciclaggio di elevata qualità dei prodotti, nonché riduzione delle impronte di carbonio e ambientale.

Per quanto riguarda in particolare i materiali da costruzione, questi rientreranno nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ma data la necessità di gestire le forti interconnessioni tra le loro prestazioni ambientali e strutturali, comprese la salute e la sicurezza, le specifiche di progettazione ecocompatibile saranno stabilite a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 riveduto (il regolamento sui prodotti da costruzione); fatta eccezione per i prodotti da costruzione connessi all'energia, che sono già disciplinati dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile attualmente in vigore.

Per **legislazione che disciplina gli aspetti orizzontali** si intende la legislazione che affronta o può affrontare gli aspetti orizzontali di un'ampia gamma di prodotti nell'ambito del presente regolamento, come le norme **REACH** che disciplinano le sostanze chimiche e conferiscono poteri in relazione alle sostanze chimiche contenute nei prodotti. Laddove la legislazione affronta già o può affrontare in modo più orizzontale taluni aspetti specifici disciplinati dal presente regolamento, è evidente la necessità e la possibilità di specificare in che modo ciò si ricollega al presente regolamento a un livello più generale.



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-31 Documento dedicato alle aziende associate

13/09/2022

Infine, il **regolamento sull'etichettatura energetica** continuerà ad essere applicato parallelamente alla proposta di regolamento ai prodotti connessi all'energia. Sarà garantita la coerenza, il che significa, ad esempio, che in linea di principio tali prodotti dovranno essere muniti solo dell'etichetta energetica indicata nel regolamento sull'etichettatura energetica.

Si riportano i riferimenti principali contenuti dalla proposta di regolamento:

1. Le specifiche di progettazione dei prodotti sono rivolte a:
durabilità, riutilizzo, riparabilità, presenza di sostanze pericolose, contenuto di riciclato, impronta di carbonio, rifiuti generati
2. Istituzione di un passaporto digitale del prodotto
3. Applicazione a componenti e prodotti intermedi
4. Non viene applicato a:
alimenti, medicinali, piante, animali
5. Obbligatorietà di informazione sul prodotto e sul relativo impatto ambientale che devono essere adottate almeno in una delle modalità seguenti:
sul prodotto, sull'imballaggio, sul passaporto digitale, sul manuale, nel sito web
6. Istituzione di un registro europeo dei passaporti digitali
7. Istituzione di un forum da parte della Commissione Europea con una partecipazione equilibrata fra istituzioni e imprese
8. Le verifiche e le prove effettuate per la dichiarazione delle prestazioni devono essere basate su norme armonizzate pubblicate sulla GUCE
9. È prevista una dichiarazione UE della conformità del prodotto al regolamento

Ulteriori dettagli saranno inviati durante l'iter di approvazione della proposta di regolamento.